



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 settembre 2025

Prot.1183/GE/df

Ai Signori Presidenti  
degli Ordini dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati  
LORO SEDI

Oggetto: Modifica art. 10 del Codice Deontologico – posizione del CNPI.

Egredi Presidenti, Egredi Consiglieri,

abbiamo preso atto con attenzione delle comunicazioni di diversi Ordini territoriali, nonché delle osservazioni pervenute in merito alla recente modifica degli artt. 9 e 10 del Codice Deontologico approvata con Delibera n. 171/18 del 19 giugno u.s.

Desideriamo, innanzitutto, ribadire quanto già rappresentato in precedenti riscontri: la forza della nostra Categoria risiede nell'unità di intenti e nella distinzione chiara di ruoli e competenze tra le nostre Istituzioni. Come chiarito anche dal Presidente Esposito nella sua risposta ufficiale al Presidente EPPI Bernasconi, che rimettiamo in allegato, la gestione previdenziale e la fissazione dei principi etici sono ambiti istituzionali distinti:

- **EPPI** è un ente previdenziale con funzioni assistenziali e di tutela contributiva;
- **CNPI** è l'organo di autogoverno della professione, che stabilisce le regole deontologiche, garantendo proporzionalità e coerenza normativa.

La soppressione dei commi all'art. 10, che attribuivano specifica rilevanza disciplinare all'inadempimento previdenziale, non è stata una deroga al principio di solidarietà, ma una scelta ponderata, che ristabilisse il giusto equilibrio tra condotta illecita in materia contributiva e diritto di difesa, che desse voce all'incolpato con le garanzie di un equo contraddittorio, lasciando la valutazione della pena disciplinare eventualmente da irrogare ad un collegio disciplina indipendente, autonomo e imparziale, eliminando automatismi sanzionatori.

Questa scelta, peraltro, è in linea con la maggior parte degli ordinamenti professionali italiani, che separano correttamente l'ambito contributivo da quello deontologico.

Alcune delle circostanze, che confermano la risolutezza del Consiglio Nazionale ad assumere tale decisione, si possono riconoscere nelle specifiche esposte di seguito:

- secondo la **Relazione al Parlamento sul Bilancio consuntivo 2019 (Doc. XV n. 603, Camera dei Deputati)**, il tasso di morosità degli iscritti all'EPPI si attestava al **9,85%**, con un incremento di 1,91 punti percentuali rispetto al 2018;
- i dati più recenti, come illustrato dal **Direttore Generale EPPI in audizione parlamentare (20 novembre 2024)**, evidenziano che il **tasso medio di morosità annua** si è stabilizzato intorno al **2–2,3% del totale emesso**, con copertura giudiziale del 95% e circa il 50% dei crediti garantito da pignoramenti;



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 settembre 2025

Prot.1183/GE/df

- il **Bilancio consuntivo EPPI 2024** conferma ulteriormente il trend positivo, riportando al 31 dicembre 2024 un tasso di morosità complessivo pari al **2,5%**;
- inoltre, oltre il **70% delle posizioni irregolari viene regolarizzato entro l'anno di competenza**, e la quota residua riguarda casi marginali, meno dello 0,5% dei procedimenti disciplinari, spesso archiviati a seguito di pagamento.

Considerata l'impostazione del codice deontologico e i principi in esso riconosciuti, questi dati confermano che l'art. 10, nella sua vecchia formulazione, aveva più valore simbolico che di effettiva tutela: il vero presidio della correttezza professionale non passa da una duplicazione sanzionatoria sulla morosità, ma da strumenti di recupero contributivo efficaci e da un'azione disciplinare mirata esclusivamente ai comportamenti realmente lesivi dell'etica e della dignità professionale. Riteniamo opportuno inoltre, segnalare che, a fronte di una norma introdotta dodici anni fa (delibera CN n. 495/74 del 2 maggio 2013), solo di recente l'Epipi abbia iniziato a inviare comunicazioni formali e segnalazioni per morosità. È difficile credere che, dal 2013 al 2025, non si sia mai giunti alla conclusione di alcun procedimento, soprattutto considerando quanto dichiarato durante l'audizione parlamentare dell'Epipi dello scorso anno, secondo cui "le azioni di recupero da parte di Epipi risultano efficaci e tempestive".

In tale quadro, si inserisce anche l'attuale formulazione dell'art. 9 del Codice Deontologico, che pone al centro dell'agire professionale i doveri di lealtà, probità e correttezza nei rapporti con i Colleghi, con i Clienti, con le Istituzioni e con la collettività. È, inoltre, opportuno sottolineare che, pur non richiamando esplicitamente la morosità contributiva, altri articoli del Codice – come l'**art. 1 comma 2** (osservanza alle leggi della Repubblica e al codice deontologico), l'**art. 3** (diligenza e coscienza nell'assolvimento degli impegni), l'**art. 28** (lealtà e correttezza nei rapporti professionali) e l'**art. 43** (illecito disciplinare per evasione fiscale) – forniscono già un quadro normativo e sistematico sufficiente a valutare eventuali condotte recanti l'inadempimento tributario, quindi anche di natura contributiva, qualora abbiano rilievo etico o deontologico.

Invero, la conferma che la morosità contributiva resta un comportamento valutabile deontologicamente sta nel fatto che il regolamento interno sul procedimento disciplinare, nella vigente formulazione (rev. agosto 2023), espressamente continua ad assegnare ("*spetta di regola*") proprio all'Ente di Previdenza dei Periti Industriali il potere di segnalazione disciplinare direttamente ai Consigli di disciplina, senza l'obbligo di trasmissione preliminare all'Ordine territoriale di appartenenza, per gli illeciti di natura previdenziale, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b).

Si richiama, inoltre, la diffida formale indirizzata dal Consiglio Nazionale al Presidente EPPI Bernasconi, in merito al suo editoriale pubblicato su \*EPPINFORMA n. 2/2025\*, nel quale sono state impropriamente commentate deliberazioni del CNPI. Tale comportamento è stato stigmatizzato poiché non rientra nei doveri istituzionali dell'EPPI, ente previdenziale privato, il cui ruolo è limitato alla gestione contributiva e assistenziale.

Il Consiglio Nazionale ha ribadito che la definizione delle regole deontologiche e delle politiche ordinistiche è prerogativa esclusiva del CNPI, ente pubblico non economico, mentre all'EPPI spetta garantire una corretta ed efficiente amministrazione previdenziale.



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 30 settembre 2025

Prot.1183/GE/df

È stato inoltre evidenziato come il Regolamento Previdenziale EPPI 2025 avesse ampliato i casi di segnalazione disciplinare (omissione contributiva grave e definitiva; mancato rispetto di piani di rateizzazione; omessa dichiarazione reddituale/IVA; recidiva), andando oltre misura e moltiplicando impropriamente i motivi di interferenza disciplinare. La scelta del CNPI di modificare l'art. 10 del Codice Deontologico ha quindi ricondotto la materia entro confini proporzionati, eliminando automatismi sanzionatori e riaffermando le garanzie di un equo contraddittorio.

Infine, il CNPI ha formalmente avvertito l'EPPI e il suo Presidente a non reiterare condotte di interferenza nell'autonomia e nelle prerogative istituzionali del Consiglio Nazionale, riservandosi, in caso contrario, ogni iniziativa presso le competenti autorità ministeriali e di vigilanza.

Comprendiamo e rispettiamo la posizione di chi sottolinea la necessità di un maggior confronto e di un coinvolgimento preventivo dell'Assemblea dei Presidenti.

Per parte nostra, confermiamo la disponibilità ad aprire un tavolo di confronto, che non si limiti a esprimere contrapposizioni, ma che serva a definire strumenti di coordinamento realmente efficaci, in grado di valorizzare la pluralità dei territori nel rispetto delle regole comuni.

Siamo convinti che trasformare la morosità contributiva in marchio di disonore professionale rischierebbe di creare divisioni ingiustificate tra Colleghi, minando la coesione interna e l'immagine unitaria della Categoria. La vera tutela dei nostri iscritti e della loro reputazione passa da regole eque, applicabili a tutti, e da un dialogo costante tra CNPI, Ordini Territoriali ed EPPI, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo istituzionale.

Per quanto sopra descritto e per l'importanza del tema trattato, vi anticipiamo che l'argomento sarà inserito all'ordine del giorno della prossima Assemblea dei Presidenti.

Rinnoviamo pertanto la nostra disponibilità ad approfondire insieme ogni proposta utile, nella logica della leale collaborazione e dell'interesse collettivo della professione.


Il Consiglio Nazionale continuerà ad operare per la tutela unitaria della Categoria e per garantire regole eque e condivise, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun ente.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Antonio Perra)  


IL PRESIDENTE

(Giovanni Esposito)  


I CONSIGLIERI TUTTI DEL CNPI

Allegati:

1. Lettera Presidente Bernasconi del 30 luglio 2025
2. Lettera Presidente Esposito del 31 luglio 2025
3. Chiarimenti circa le dichiarazioni presenti sull'editoriale EPPINFORMA n.2/2025